



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Simona Boiardi** presidente

dott. **Damiano Dazzi** giudice

dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso depositato dal sig. BERTANI LUIGI e diretto ad ottenere la riapertura del fallimento della società 4 I Srl (cf. 02155180355), con sede in Quattro Castella (RE), Loc. Montecavolo, Via S. Allende n. 8/A;

rilevato che con sentenza in date 19-21/03/2014 l'intestato Tribunale ha dichiarato aperto il fallimento della 4 I Srl;

che con decreto in data 18/09/2023 è stata dichiarata la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo (art. 118 comma 1 n. 3 legge fall.);

ritenuta quindi la tempestività del ricorso, essendo stato rispettato il termine di cinque anni dalla chiusura prescritto dall'art. 121 legge fall.;

ritenuta ancora la legittimazione attiva del ricorrente, già ammesso al passivo del fallimento come da decreto in data 24/06/2014;

ritenuto integrato, infine, anche l'ulteriore presupposto dell'utilità della riapertura del fallimento, poiché dopo la sua chiusura risulta che la procedura debba incassare alcuni crediti nell'ambito dei riparti che saranno effettuati o che sono in corso di esecuzione da parte di altre procedure concorsuali;

p.q.m.

visti gli articoli 121 e 16 legge fall., così provvede:

I. dichiara la riapertura del fallimento della società 4 I Srl (cf. 02155180355), con sede in Quattro Castella (RE), Loc. Montecavolo, Via S. Allende n. 8/A;

II. richiama in ufficio il giudice delegato dott. Niccolò Stanzani Maserati e il curatore avv. Glenda Pisi;

III. stabilisce il giorno **14/05/2024** ore 10:00 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato, con l'avvertimento che i creditori già ammessi al passivo nel fallimento



chiuso potranno chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi;

IV. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine di 20 giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme di cui all'art. 93 legge fall.;

V. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
Così deciso in Reggio Emilia in data 26/02/2024, nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Simona Boiardi

